



### Città capoluogo con più impianti fotovoltaici attivi

Città	N. impianti	Città	N. impianti
Roma	13.204	Rimini	2.602
Ravenna	3.790	Modena	2.555
Padova	3.633	Reggio Emilia	2.471
Perugia	3.448	Trento	2.467
Forlì	2.744	Verona	2.312

Dati marzo 2023

Elab. Centro Studi Tagliacarne

Su dati GSE-Atlaimpianti e Istat

### L'appunto

“Siamo immersi in una perma-crisi, cioè in un momento storico caratterizzato da un prolungato periodo di instabilità e insicurezza, dove l'unica certezza è l'incertezza e dove si sommano, si intersecano e si autoalimentano più e diversi fattori di crisi”.

*Valerio De Molli - Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House - Ambrosetti*



Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8  
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) | [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

## Confermato (con qualche deroga) lo stop a cessione del credito e sconto in fattura

Sta per passare all'esame del Senato il testo della legge di conversione del decreto-legge n. 11/2023, che ha imposto un brusco stop ai meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura, legati ai bonus edilizi. Sostanzialmente disattese le principali richieste delle organizzazioni del comparto edilizio, che avevano auspicato la piena riattivazione degli incentivi, quanto meno per quanto riguarda i cosiddetti bonus edilizi "minori". Resta quindi confermata la linea che il Governo ha reso inequivocabile con l'introduzione del decreto 11: è un cambiamento di rotta strutturale, che ha già ridimensionato in maniera significativa l'impatto economico dei bonus edilizi e che porterà a un riallineamento strutturale del mercato su valori ben diversi



rispetto a quelli che hanno caratterizzato questi ultimi due anni. I correttivi che stanno per essere approvati rappresentano poco più che un'operazione di maquillage. Viene innanzitutto prorogato, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, il termine entro il quale effettuare le spese - agevolate con detrazione 110% - relative a interventi su abitazioni unifamiliari e unità indipendenti (cd. "villette"), purché il 30% dei lavori sia già stato completato alla data del 30 settembre 2022. Nel comunicato stampa del 30 marzo scorso, il Ministero Economia e Finanze, sempre in relazione al nuovo testo di legge, ha inoltre precisato che "con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e

2021), il cui termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis anche se l'accordo di cessione - a favore di banche e intermediari finanziari - è concluso dopo il 31 marzo 2023". Per quanto riguarda le spese già sostenute nel 2022 e relative agli interventi agevolati con il superbonus 110%, si prevede che lo sconto fiscale possa essere ripartito in dieci rate annuali di pari importo, anziché quattro, ma a partire dalla dichiarazione del 2024. L'opzione irrevocabile dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024; resta da chiarire se l'Agenzia Entrate consentirà o meno di trasformare le rate in credito di imposta suscettibile di cessione. Le banche, gli intermediari finanzia-

ri e le assicurazioni, che hanno esaurito la propria capienza fiscale, potranno utilizzare i crediti rimasti "in pancia" per sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da dieci anni, per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente (questo per ciò che concerne le emissioni ordinarie Btp effettuate dal 1° gennaio 2028 e per gli interventi edilizi effettuati fino al 2022). Rispetto al blocco di cessione del credito e sconto in fattura, le poche modifiche approvate non cambiano significativamente l'attuale scenario: le deroghe allo stop riguardano infatti solamente gli immobili danneggiati da terremoti successivi al 1° aprile 2009, le zone colpite dall'alluvione delle Marche e inoltre Iacp, Onlus e cooperative di abitazione. Fra

*segue a pag. 2*

continua da pag.1

le novità di maggior rilievo, segnaliamo una correzione che riguarda gli interventi effettuati in attività edilizia libera, agevolati da bonus ordinari (diversi dal superbonus), nel caso in cui, alla data del 16 febbraio, non fossero ancora stati iniziati i lavori. In questi casi, per salvaguardare cessione o sconto in fattura, è sufficiente aver eseguito un primo pagamento entro il 16 febbraio, oppure autocertificare di aver stipulato un accordo

vincolante tra committente e fornitore. Nel frattempo, arrivano “segnali di disgelo” da Poste Italiane, anche se il portale di Poste per ora resta chiuso. Nei giorni scorsi il condirettore generale Giuseppe Lasco ha dichiarato che Poste Italiane è pronta a ripartire con l’acquisizione dei crediti del superbonus, ma non è interessata all’ipotesi di una piattaforma che potrebbe essere gestita da Enel X e che farebbe da acquirente e da ponte nei confronti di soggetti terzi. “Noi

sulla piattaforma - ha spiegato in conferenza stampa - non siamo coinvolti e non siamo interessati”. Diversamente, ha aggiunto Lasco, “siamo pronti a ripartire, laddove ci sia una condivisione col Governo... anche in passato gli acquisti di Poste italiane dei crediti hanno interessato per il 97% persone fisiche o professionisti”.

*Il Segretario Generale  
Dott. Corrado Oppizzi*

## Diritto & Impresa

### **Ambiente. MUD 2023. Struttura. Soggetti obbligati e soggetti esonerati.**

Nel Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 vengono confermati la struttura del MUD dell’anno precedente nonché l’elenco dei soggetti obbligati e di quelli esonerati.

#### MUD 2023 - struttura

Con riguardo al Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2023, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2023, viene confermata la struttura articolata in sei comunicazioni, come per l’anno precedente, di seguito riportata:

1. Comunicazione Rifiuti.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso.
3. Comunicazione rifiuti Imballaggi - composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio-.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

#### Elenco dei SOGGETTI OBBLIGATI alla presentazione del MUD

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3, lettere c), d) e g)1, D. Lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti.

#### Soggetti ESONERATI dall’OBBLIGO

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d), g)2, a prescindere dal numero di dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti, di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere c), d), g)3;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 (categoria 2bis dell’Albo Gestori ambientali);
- imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al D.M. 65/2010;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a euro 8.000/anno che producono rifiuti speciali pericolosi.

### **Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.**

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2023 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di febbraio 2023, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale febbraio 2022 febbraio 2023 è pari a 8,9 (75% = 7,35).
- La variazione biennale febbraio 2021 febbraio 2023 è pari a 15,0 (75% = 11,25).

### **Fisco. IVA ridotta nell’edilizia. Aggiornato l’opuscolo ANGAISA “Istruzioni per l’uso”.**

Vi informiamo che è disponibile la nuova edizione ebook “ISTRUZIONI PER L’U-



SO”, dedicato all’IVA ridotta nell’edilizia. Il contenuto è stato puntualmente aggiornato tenendo conto delle più recenti novità di carattere normativo e degli autorevoli chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’opuscolo ANGAISA è liberamente scaricabile dall’Area Normative del sito [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ed è inoltre disponibile nell’area riservata ai Soci (Normative - Fisco).

### **Garante privacy. Alla fine del rapporto l’e-mail del dipendente deve essere disattivata. Le indicazioni del Garante sui limiti all’accesso a caselle di posta elettronica.**

Il datore di lavoro non può apprendere il contenuto delle e-mail di un dipendente adducendo come legittimo interesse la necessità di non interrompere improvvisamente il rapporto con i clienti (o i fornitori), o per difendere in giudizio un proprio diritto. Quindi, l’indirizzo di posta elettro-

nica del lavoratore deve essere cancellato una volta cessato il rapporto di lavoro. Il Garante della Privacy ha ribadito questo principio nell'ordinanza dell'11 gennaio 2023 pubblicata sulla [newsletter 501 del 15 marzo](#) e che riportiamo qui di seguito: *“Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente. È una delle motivazioni con cui il Garante Privacy ha sanzionato un'azienda che, dopo l'interruzione della collaborazione con un'esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l'account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltrare verso un dipendente della società. La collaboratrice, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l'azienda, aveva raccolto, a nome dell'azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l'occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera. Secondo l'azienda poi, il successivo tentativo di contattarli a nome della propria cooperativa aveva in seguito portato a un contenzioso giudiziale. Quindi, nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, l'azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni. Secondo il Garante, né l'esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l'interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali. Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell'attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell'interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l'indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull'account”.*

#### **Lavoro. Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.**

L'ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di febbraio 118,5.

#### **Lavoro. Ultime FAQ ministeriali sul diritto allo smart working.**

Il Ministero del Lavoro, sul proprio sito internet, ha aggiornato le FAQ in materia di diritto allo smart working, riconosciuti ai lavoratori fragili e ai lavoratori genitori di figli under 14 anni fino al 30 giugno 2023, come previsto dal D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe).

In particolare, il Ministero ha precisato che:

- ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, per periodi collocati fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- ai lavoratori fragili, cioè coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 11/2022, dipendenti pubblici e privati, fino al 30 giugno 2023, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli;
- dal 1° febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori “fragili”, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (convertito con modificazioni in Legge n. 11/2022), ed ai genitori con figli minori di 14 anni, aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile con durata “collocata” fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023 dovranno essere inoltrate soltanto mediante la procedura ordinaria con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato “Lavoro agile”, anche in assenza dell'accordo individuale.

Chi aveva inviato una comunicazione con la procedura semplificata (attiva fino al 31 gennaio 2023) relativa ad un periodo

di lavoro agile con termine al 31 marzo 2023 o senza indicazione del termine, dovrà, comunque, inviare una nuova comunicazione con la procedura ordinaria con decorrenza dal 1° aprile 2023.

#### **Previdenza. INPS. Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023.**

Si rende noto che l'INPS, con la [circolare n. 28 del 14 marzo 2023](#), è intervenuto con riferimento alla rivalutazione, operata dal 1° gennaio 2023, dei limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023, fissando altresì i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico (ossia la non autosufficienza economica) ai fini del diritto agli assegni stessi per l'anno in corso. Si precisa che le indicazioni fornite con la circolare in commento trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, tra cui – oltre i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti – ricadono anche i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). L'INPS chiarisce che nei confronti dei predetti soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. Per quanto concerne le prestazioni, l'importo mensile spettante ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi è di euro 10,21. L'Istituto ha reso noto che, ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono stati rivalutati in ragione della misura del tasso d'inflazione programmato che, come noto, per il 2022 è stata pari all'1,5% (cfr. tabella allegata alla circolare, contenente i valori da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare). In conformità ai nuovi limiti di reddito, anche le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate. Con riferimento ai limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico e del conseguente diritto agli as-

*segue a pag. 4*

continua da pag.3

segni familiari per l'anno 2023, l'INPS ha sottolineato che il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2023 e per l'intero anno nell'importo mensile di 563,74 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l'anno 2023 nella misura pari a:

- 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

Per maggiori dettagli, si rinvia al testo integrale della circolare.

### Previdenza. INPS. NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità.

L'INPS, con [circolare 32 del 20 marzo](#) scorso, fornisce indicazioni in merito all'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del D.lgs n. 151/2001. Il D.Lgs. n. 105/2022 ha apportato modificazioni al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001), introducendo l'articolo 27-bis, "Congedo di paternità obbligatorio, nonché, modificando il comma 7 dell'articolo

54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all'articolo 27-bis e all'articolo 28 del medesimo Testo Unico. Pertanto, in ragione delle modifiche introdotte, finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151/2001, ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

## NUOVI SOCI

PRODUZIONE  
Telcom Spa di OSTUNI (BR)



Da oltre 50 anni Telcom SPA - leader internazionale nel settore della trasformazione delle materie termoplastiche - si distingue per lo sviluppo di prodotti innovativi che

contribuiscono al miglioramento della qualità della vita di chi li utilizza. Elemento determinante del successo aziendale su scala mondiale è certamente la capacità di aggiornare costantemente i propri prodotti, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e alla formazione e aggiornamento continuo dei propri collaboratori all'interno dell'Azienda, e soprat-

tutto grazie all'integrazione verticale dei processi. Tutti i prodotti sono realizzati in materiali riciclabili e con formulazioni di materie prime atossiche. Ogni prodotto Telcom è il risultato di elevata affidabilità e professionalità, dal 2005 Telcom può fregiarsi della certificazione dell'Agenzia delle Dogane per la correttezza delle proprie operazioni doganali.

## PARTNER ANGAISA

Progetto Partner Pro  
Per essere protagonisti



Vi informiamo che è stato rinnovato, anche per quest'anno, l'accordo di collaborazione con eteam, rivolto a tutte le aziende distributrici associate. Il progetto Partner Pro, sviluppato in collaborazione con ANGAISA, prende spunto dalle necessità del Distributore Specialistico Idrotermosanitario, in relazione alle crescenti esigenze degli installatori ed ai nuovi orizzonti professionali amplificati dalla transizione energetica. L'obiettivo è di fornire al Distributore, tutti i supporti necessari a sviluppare iniziative coerenti con le crescenti esigenze dei mercati, oltre a servizi atti a garantire i bisogni fondamentali dei propri installatori, che necessitano di supporti adeguati alle nuo-

ve complessità professionali.

Il servizio prevede supporti, aggiornamenti, consulenza, formazione e informazione attraverso: Portale dedicato, consulenze mail e telefoniche, webinar e video tutorial sui seguenti ambiti:

- Le tendenze del mercato idrotermosanitario
- Le esigenze del cliente installatore
- I sistemi di incentivazione impiantistici
- Il mercato F-Gas e HVAC
- Le regole dell'economia circolare
- L'integrazione tecnologica

Inoltre, è previsto l'accesso a soluzioni professionali personalizzabili che permettono di attuare in modo semplice nuove ed interessanti strategie di business. L'iniziativa si completa con servizi a valore aggiunto quali: realizzazione di seminari di tendenza, eventi informativi e formativi per il personale aziendale, le certificazioni del settore e la gestione del business degli incentivi, servizi fondamentali in

riferimento al mercato impiantistico, che con l'abrogazione dello sconto in fattura perde uno strumento incentivazionale importante, ma vede concretizzarsi una serie di convergenze e nuove direttive Europee che accelerano la quinta transizione energetica e la Direttiva Casa Green, che rappresentano per il nostro settore la più grande opportunità di sempre.

Per informazioni:  
Dott.ssa Barbara Rigamonti  
tel. 0341 731738  
[info@partnerpro.it](mailto:info@partnerpro.it)  
[www.partnerpro.it](http://www.partnerpro.it)

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)).